

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 ottobre 2006 (GU n. 268 del 17-11-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Plantilin 25 PB», registrato al n. 12300.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 26 luglio 2004 dall'impresa Plant Chem S.r.l., con sede legale in Corso Porta Borsari, 1/A - Verona, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Plantade ora ridenominato Plantilin 25 PB;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Diflubenzuron;

Vista la nota dell'Ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 29 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Simonis B.V. Industrie Handelsonderneming - Holland;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Plant Chem S.r.l., con sede legale in Corso Porta Borsari, 1/A - Verona, e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Plantilin 25 PB con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: gr 100-500 e Kg 1-5.

Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Simonis B.V. Industrie Handelsonderneming - Holland.

Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12300.

E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 13 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO


PLANTILIN 25 PB

Insetticida per ingestione per la difesa di melo e pero, forestali, floreali ed ornamentali e colture di funghi in polvere bagnabile

PLANTILIN 25 PB

COMPOSIZIONE :

Diflubenzuron puro gr 25,00
coformulanti qb a 100



Pericoloso per l'ambiente

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

PLANT CHEM Srl - Corso Porta Borsari 1/A - 37121 Verona

OFFICINA DI PRODUZIONE :

SIMONIS BV Industrie Handelsonderneming Holland

CONFEZIONI da gr 100-500 e kg 1-5

Reg. No.deldel Ministero della Salute

Partita No.

FRASI DI RISCHIO :

Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. -
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego del prodotto - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

CARATTERISTICHE

Il PLANTILIN 25 PB appartiene ad un gruppo di insetticidi di sintesi che inibiscono la formazione della chitina negli insetti, con conseguente morte in fase di muta, il PLANTILIN 25 PB è efficace sulle colture agrarie contro i microlepidotteri minatori ed i lepidotteri ricamatori del melo, Carpocapsa, Orgia e Psilla del pero. In foresta combatte *Thaumetopoea pityocampa* (Processionaria del pino), *Lymantria dispar*, *Rhyacionia buoliana* e *Pristiphora abietina*.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Dosi per 100 lt di acqua :

Frutticoltura melo e pero :
Contro microlepidotteri minatori (Lithocolletis, Cernostoma) gr 50 - 60 ; effettuare il trattamento durante la fase di volo degli adulti, in corrispondenza alla ovodeposizione. Contro i lepidotteri ricamatori (*Capua*, *Archips*), *Carpocapsa*, *Orgia* gr 80 ; trattare durante la deposizione delle uova o in prossimità della loro chiusura. Contro la Psilla del pero gr 80 ; effettuare il trattamento alla schiusura delle uova.

Piante forestali:

Contro *Thaumetopoea pythiocampa* (Processionaria del pino), *Lymantria dispar*, *Rhyacionia buoliana* e *Pristiphora abietina* gr 50 - 70.

Su tutte le colture effettuare il trattamento in linea di massima durante la ovodeposizione o quando le uova stanno per schiudere.

Colture ornamentali e floricole in pieno campo :
contro *Operophtera brumata*, *Euproctis chryso-rhoea* gr 50-80. Trattare le colture durante la ovodeposizione o quando le uova stanno per schiudere.

Colture di funghi :

contro *Megaselia halterata* (Phoridae) e *Lycoriella auripila* (Sclariidae).

Miscelazione al substrato gr 4 di prodotto per mq di substrato ; preparare una soluzione che viene poi applicata come spray o con annaffiatoio a getto fine al substrato, al momento della miscelazione ; incorporare completamente ed uniformemente.

Bagnatura dopo l'incassamento gr 4 di prodotto in 2,5 litri di acqua per mq ; tali quantità sono basate su un normale peso del substrato di 3 ton per 100 mq ed avranno una dose di 30 ppm di principio attivo.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

COMPATIBILITÀ

Il PLANTILIN 25 PB non è miscibile con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordeaux).

AVVERTENZA:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscele compiute.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE:

Impiegare il prodotto esclusivamente in Agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DELL'IMBALLAGGIO:
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

06A10308